

Rassegna Stampa

dei

20 maggio 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it



In Sicilia a rischio 2 miliardi di fondi Ue

È generosa l'Unione europea nel distribuire i fondi, ma è anche intransigente: le spese vanno certificate in modo più che preciso e con documentazione inoppugnabile. E, soprattutto, se Bruxelles decide di finanziare progetti per la creazione di nuovi posti di lavoro, quei soldi non possono essere usati per rifare i marciapiedi, come si sospetta sia accaduto in tanti piccoli comuni tipo Castellana Sicula, in provincia di Palermo, ma anche a Marsala, Noto e Paternò. Pasticci che rischiano di far perdere alla Regione Sicilia, oltre che

la faccia, addirittura due miliardi di euro. La certificazione della spesa del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo è infatti ferma al 66,4 per cento, ben al di sotto della media nazionale (88,1 per cento) e se entro il 31 marzo 2017 la Regione non avrà fornito la documentazione richiesta dovrà restituire a Bruxelles i contributi ricevuti. Nel dettaglio: sommati, i due fondi hanno stanziato per la Sicilia 5 miliardi 749 milioni di euro, ma alla fine del 2015 erano stati rendicontati, verificati e certificati solo 3 miliardi 818 milioni. Due miliardi in

bilico che fanno della Sicilia il simbolo di un Meridione sprecone e la accomunano in questa storia alla Campania che pure rischia di perdere 1,6 miliardi. Fa eccezione la Puglia, che deve giustificare all'Unione Europea solo il 7 per cento della spesa e che, nella gestione dei fondi europei, ha uno stile molto nordico, anzi europeo.

Decreto legislativo per dare all'Isola 550 milioni di euro

È il percorso, previsto dallo Statuto, che Palazzo Chigi ha scelto per non affrontare l'esame del Parlamento

LILLO MICELI

PALERMO. Un viaggio utile, quello che il presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha fatto ieri a Roma. Anche se il suo pensiero è stato costantemente rivolto all'amico Giuseppe Antoci, che ha rischiato di morire in un agguato mafioso per fare il proprio dovere di amministratore pubblico, qual è il ruolo di presidente del Parco dei Nebrodi. Crocetta, a Palazzo Chigi, ha illustrato i contenuti del "Patto per la Sicilia" che, insieme con il premier Renzi, potrebbe essere sottoscritto entro una decina di giorni. Il governatore siciliano ha anche affrontato la delicatissima questione dei rifiuti, ribadendo la richiesta dello stato di emergenza. Per le questioni finanziarie, invece, sarà convocata al più presto la commissione Paritetica Stato-Regione. Il Consiglio dei ministri, poi, come prevedono le norme di attuazione dello Statuto siciliano, varerà un decreto legislativo per erogare alla Regione i 550 milioni di euro necessari a sbloccare la spesa congelata che comprende i finanziamenti per precari e forestali.

Sul "Patto per la Sicilia" è stata condivisa la scelta del governo regionale di non concentrare le risorse su grandi opere, per le quali sono disponibili i fondi europei, ma su una serie di interventi diffusi sull'intero territorio isolano: dalla bonifica dei territori colpiti dal dissesto idrogeologico alla manutenzione delle strade provinciali e statali.

Si tratta di progetti esecutivi, cioè immediatamente cantierabili, per un importo di 2,3 miliardi di euro. «La nostra impostazione - ha

detto Crocetta - è stata accettata dal governo nazionale ed entro una decina di giorni potremmo firmare con Renzi l'intesa. Ormai è solo questione di definire le tabelle con gli importi relativi ad ogni intervento».

L'obiettivo del presidente Crocetta e della sua giunta è quello di realizzare almeno un progetto per ogni Comune, compresi i più piccoli. Infatti, circa 160 milioni di euro sono previsti per la riqualificazione urbana. Ben 600 milioni per il dissesto idrogeologico. In questo blocco di finanziamenti dovrebbe rientrare la messa in sicurezza della Cattedrale di Agrigento che sorge nella parte alta della città, su una collina di tufo piuttosto friabile che sta danneggiando seriamente una delle più belle chiese della Sicilia. Per i restauri, i finanziamenti potrebbero arrivare dai progetti proposti dall'assessore ai Beni culturali, Carlo Vermiglio.

L'importante è che i progetti siano esecutivi, anche se bisogna aggiornare i computi metrici in base alle regole dettate dal nuovo Codice degli appalti. Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) delibererà la spesa nel prossimo mese di luglio, mentre i decreti di finanziamento dovrebbero essere firmati nel mese di ottobre. C'è, dunque, il tempo per aggiornare i progetti. Secondo le previsioni, i cantieri dovrebbero essere aperti nei primi mesi del 2017, comunque prima delle elezioni. Non solo quelle regionali. È

opinione diffusa che, a prescindere dall'esito del referendum sulla riforma costituzionale che abolisce il Senato, nei primi mesi del prossimo anno si potrebbe votare per eleggere la Camera.

Per quanto riguarda l'emergenza rifiuti, il presidente della Regione ha insistito sulla richiesta di prolungamento dello stato di emergenza. Le discariche sono ormai al limite della capacità massima, mentre non sono stati completati i centri di compostaggio, quelli per la biostabilizzazione e quelli per la biostabilizzazione meccanica. Tra qualche giorno i Comuni non avranno più dove smaltire i rifiuti solidi urbani, anche perché la raccolta differenziata, soprattutto nelle grandi città, è ferma al palo: 12,5% rispetto al 65% previsto dalle direttive Ue.

«Sui rifiuti - ha detto Crocetta - c'è un confronto fra i tecnici. Io ho ribadito l'emergenza e la necessità del commissariamento, perché con le procedure normali non si fa in tempo a concludere i lavori necessari che altri avrebbero dovuto realizzare, prima di me».

Per prassi, commissario per le emergenze viene nominato il presidente della Regione. Una regola che è stata ignorata con la nomina dell'assessore Contrafatto a commissario per le reti fognarie e i depuratori. È comunque un assessore del "Crocetta quater". Per i rifiuti, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere nominato commissario un dirigente del ministero dell'Ambiente. «Ci sono al vaglio una serie di ipotesi, l'importante è fare presto», ha tagliato corto Crocetta.

A oggi sette patti per il Sud Entro fine maggio altri otto

Siglato al 19 maggio otto patti per il rilancio del Sud. Parliamo dei patti approvati per la regione Abruzzo, per la regione Campania, per la regione Calabria, per la regione Basilicata, per le città metropolitane di Bari, Palermo e Catania. Le istruttorie sono in fase avanzata per tutti gli altri patti, relativi alle città metropolitane di Napoli, Bari, Cagliari e Taranto e alle regioni Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il governo ieri ha firmato il settimo dei 15 patti per il Sud con le regioni e le città metropolitane, previsti dal Masterplan per il Mezzogiorno per la realizzazione di interventi di sviluppo, presentato nel 2015. L'obiettivo di palazzo Chigi è di arrivare a tutte le firme entro la fine del mese di maggio. I patti per il Sud, al centro del piano per il Mezzogiorno, serviranno a individuare risorse, priorità e tempi d'azione per ciascuna delle aree del paese interessate. Abruzzo e Bari si aggiungono all'appello dei patti già siglati, che salgono così a quota sette. Per la regione Abruzzo il patto stanziava 1 miliardo e mezzo per quattro aree d'intervento (infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, e turismo e cultura). Per la regione Calabria lo stanziamento è pari a 4,9 miliardi di euro e per la regione Campania il patto stanziava 9,5 miliardi di euro per interventi di realizzazione e miglioramento delle infrastrutture di trasporto, iniziative per la gestione dei rifiuti, messa in sicurezza di zone a rischio idrogeologico, bonifica di ex aree industriali e piani di sviluppo produttivo. Per la regione Basilicata sono stati stanziati 4 miliardi di euro. La città metropolitana di Reggio Calabria ha firmato un patto per avere a disposizione 410 milioni di euro spendibili in mobilità sostenibile, ambiente, sviluppo economico, istruzione, lavoro, turismo e cultura, sicurezza.

La città metropolitana di Catania infine si è vista

assegnare 739 milioni di euro e la città metropolitana di Palermo ne ha a disposizione 770 milioni di euro.

CONSORZIO AUTOSTRADE. Dubbi dopo le inchieste della Procura. Pistorio: «Vogliamo fare chiarezza negli uffici»

Sospetti su alcune gare d'appalto L'assessore invia gli ispettori al Cas

PALERMO

●●● L'assessore regionale alle Infrastrutture, Giovanni Pistorio manda gli ispettori al Cas di Messina. Decisione maturata dopo una serie di vicende che ha riguardato il Consorzio autostrade siciliane. Fra questi alcuni sospetti di inquinamenti di gare d'appalto. Nell'inchiesta sui recenti arresti per voto di scambio nella città dello Stretto sarebbero finite alcune intercettazioni, al centro presunti favoritismi nei confronti di alcuni imprenditori. Favoritismi che i vertici attuali del Cas hanno comunque subito smentito. L'invio degli ispettori da parte della

Regione è inoltre legato alla recente inchiesta per corruzione e turbativa d'asta per la maxi gara d'appalto della Siracusa-Gela, lavori da 360 milioni di euro.

«Alla luce dei recenti fatti riportati dagli organi di stampa - sottolinea Pistorio - che evidenziano, anche in capo a componenti dell'organo di amministrazione del Cas, comportamenti che potrebbero integrare gravi fattispecie di reato, relativi alle procedure di affidamento dei lavori del suddetto ente, i dirigenti generali dell'Assessorato regionale Infrastrutture provvedano ad attivare, con immediatezza assoluta, una

procedura ispettiva interdipartimentale».

Pistorio ieri ha quindi firmato una nota, con cui si dispone l'avvio degli ispettori, indirizzata ai Dirigenti generali del Dipartimento Infrastrutture, Fulvio Bellomo, e del Dipartimento Tecnico, Vincenzo Palizzolo. Quest'ultimo avrà anche il compito di coordinare i lavori «in quanto - sottolinea Pistorio - all'interno del Dipartimento tecnico ricadono anche le competenze relative alla vigilanza sui contratti».

(*STEGI*) **STEFANIA GIUFFRÈ**

L'impresa può acquistare beni strumentali con un cocktail di incentivi

Sabatini-ter cumulabile

L'agevolazione si può sommare ai bonus fiscali

DI MARCO OTTAVIANO

Anche la nuova Sabatini-ter (acquisto beni strumentali d'impresa) è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale. Le agevolazioni della Sabatini-ter possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, infatti non sono da considerarsi «aiuti di stato» e non concorrono, quindi, a formare cumulo. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dal tecnico dello sviluppo economico (aggiornate al 18 maggio 2016) in merito alle agevolazioni per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa. L'impresa può rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo. In tutti i casi di revoca del contributo la banca o l'intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'impresa. Il finanziamento in leasing, va concesso tra la data di consegna del bene e la data di collaudo. Il bene deteriorato o difettoso può essere sostituito con altro equivalente, sempre nuovo di

fabbrica, purché l'impresa ne dia comunicazione al ministero dello sviluppo economico attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere via Pec, in cui deve essere riportata la descrizione nonché i dati identificativi del bene sostituito. L'impresa deve presentare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo al ministero entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo dei beni agevolati. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. Nel caso in cui l'impresa abbia inserito erroneamente dei dati nella piattaforma per le fasi successive alla presentazione della domanda, è possibile apportare modifiche successivamente alla trasmissione dei moduli. In quanto nella piattaforma sono presenti apposite funzionalità che consentono di apportare modifiche ai dati sia durante la compilazione dei

campi, salvando i dati durante l'inserimento con possibilità di riprendere successivamente la compilazione, che successivamente alla generazione della modulistica da firmare digitalmente. Non è possibile, invece, modificare le informazioni dopo aver completato la trasmissione della documentazione firmata, attività con la quale si chiude il processo di richiesta della prima quota di erogazione. Poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, è opportuno che l'impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

—© Riproduzione riservata—

Conferme e novità per la Sabatini-ter

L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese

L'impresa può rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo

Nel caso in cui l'impresa abbia inserito dati errati nella piattaforma per le fasi successive alla presentazione della domanda, è possibile apportare modifiche dopo la trasmissione dei moduli

IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Appalti. Al convegno di Confindustria sotto esame il nuovo codice e la fase transitoria - Prime risposte interpretative da Cantone

Codice alla prova dell'attuazione

Le imprese critiche su subappalto, procedure negoziate, opere di urbanizzazione

Giuseppe Latour
ROMA

■ Procedura negoziata, subappalto, offerta economicamente più vantaggiosa. Senza dimenticare le opere di urbanizzazione a scomputo. E, soprattutto, la grande incognita della fase di attuazione, entrata nel vivo con le prime linee guida dell'Anac ormai a un passo dalla pubblicazione. A un mese esatto dall'entrata in vigore del **Codice degli appalti** (Dlgs n. 50 del 2016), ieri i diversi segmenti del mondo produttivo coinvolto nella filiera dei contratti pubblici hanno ragionato, nel corso di un convegno organizzato da Confindustria, sull'impatto che le nuove norme hanno iniziato a produrre sul mercato. Evidenziando queste cinque grandi aree problematiche sulle quali intervenire, sia con le linee guida dell'Anticorruzione che con il decreto correttivo che sarà pubblicato entro un anno.

La prima questione è legata alla fase di attuazione. Della sua importanza ha parlato Marcella Panucci, direttore generale di Con-

findustria: «Molto dipenderà da come gli uomini e le donne impegnati sul mercato faranno funzionare le nuove regole. Siamo convinti che la "messa a terra" delle norme potrà determinare il loro successo». Sul punto, il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ha sottolineato quanto sia importante, in questi mesi, lavorare con spirito positivo: «Sono molto preoccupato di come sta avvenendo nei fatti l'attuazione. Io credo che il Dlgs n. 50/2016 sia come un ospite: se lo accogliamo con la "faccia storta", il fallimento è sicuro».

Perché nel merito ci sono diversi punti nei quali le imprese hanno seri dubbi sulle soluzioni individuate dal testo. Ne ha parlato, anzitutto, il presidente del Comitato tecnico Infrastrutture, logistica e mobilità di Confindustria, Vittorio Di Paola, sollevando la questione della trattativa privata: «Le procedure negoziate saranno ammesse fino al milione. Vuol dire che l'80% dei lavori non avrà una vera gara. Noi avremmo preferito una soglia in-

feriore, magari a 500mila euro».

Ma il punto sul quale sono arrivati gli affondi più duri è il subappalto. Ancora Di Paola: «Per usare un eufemismo, possiamo dire che la nuova disciplina è molto restrittiva. Mi riferisco al tetto massimo, che sarà pari al 30% dell'importo totale dei lavori, mentre prima si parlava della sola categoria prevalente, ma anche all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori». Su questo passaggio l'affondo più duro è, però, arrivato dal presidente dell'Ance, Claudio De Albertis: «Mi chiedo in quale Paese al mondo il legislatore dice alle imprese come governare i fattori della produzione. È inaccettabile». E non è il solo elemento critico per il presidente dei costruttori: «Tra le criticità inseriamo anche le regole sulle opere di urbanizzazione a scomputo e l'offerta economicamente più vantaggiosa, che noi vorremmo fosse seriamente governabile». Il timore è che con la soglia attuale, per la quale si usa questa procedura

sempre sopra il milione, il sistema non regga. Bisognerebbe elevare il limite. Ancora, Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, spiega che nel quadro del Codice «è mancato e non è più rinviabile un confronto per rivedere le declaratorie della attuali categorie di lavorazioni».

Su queste osservazioni sono arrivate le risposte di Cantone. Sulle procedure negoziate «abbiamo provato a introdurre delle limitazioni con le linee guida, regolando gli albi fornitori e le indagini di mercato». Sul subappalto le cose sono più difficili, «perché ci sono indicazioni normative precise». Mentre sulle offerte economicamente più vantaggiose, «con le linee guida confermiamo le nostre scelte e puntiamo a utilizzare le commissioni esterne sempre sopra il milione di euro».

LE IMPRESE
Panucci: dipende molto da come le regole saranno attuate. Di Paola: tetto al subappalto troppo restrittivo. De Albertis: rivedere offerta più vantaggiosa

Le novità del decreto legislativo 50/2016

01 | RUOLO DELL'ANAC

Il nuovo Codice attribuisce un ruolo centrale e decine di nuovi compiti all'Anticorruzione di Raffaele Cantone. L'Anac sarà, soprattutto, il regolatore del mercato, ma dovrà anche assegnare i rating di impresa, qualificare le stazioni appaltanti e mettere in piedi l'albo dei commissari di gara

02 | SUBAPPALTO

Il tetto massimo per il subappalto è stato fissato al 30% dell'importo complessivo del contratto; è lo stesso limite attuale, anche se oggi è riferito alla sola categoria prevalente. Sopra la soglia comunitaria è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori. Inoltre, a beneficio dei subappaltatori, viene reso possibile il pagamento diretto

03 | COMMISSARI DI GARA

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è l'elemento guida del nuovo sistema degli appalti. Sarà usato sempre sopra il milione di euro. Per migliorare l'imparzialità delle commissioni giudicatrici, entrano in gioco gli elenchi dell'Anac, dai quali saranno sorteggiati i commissari

04 | PROCEDURA NEGOZIATA

Questa può essere utilizzata, come adesso, fino alla soglia di un milione di euro. Si tratta di un tetto molto elevato, perché include circa l'80% del mercato dei contratti pubblici. Le linee guida emanate dall'Anac, però, hanno previsto puntuali indicazioni su indagini di mercato, avvisi, inviti e trasparenza

05 | MASSIMO RIBASSO

Viene ridimensionato ma non del tutto cancellato. Il criterio del prezzo più basso per aggiudicare le opere pubbliche rimane in piedi solo per gli interventi di importo inferiore al milione di euro. E viene vietato, tra le altre cose, anche per le gare di progettazione

06 | ATTUAZIONE

Il nuovo codice è entrato in vigore il 19 aprile scorso ma è destinato ad avere una fase di attuazione articolata. In tutto sono previsti 53 provvedimenti attuativi. L'Anac, allora, ha già cominciato a lavorare alle sue linee guida. Sette hanno appena completato la fase di consultazione. Altre tre saranno pubblicate nei prossimi giorni. Tra queste ci sarà la regolamentazione del rating di impresa

Le Entrate spiegano come il contribuente senza debito d'imposta può passare il suo credito a chi ha fatto i lavori

Ristrutturazioni, il bonus è cedibile

Possibile cessione del bonus per la riqualificazione energetica ai fornitori che hanno eseguito gli interventi, come scarico del credito dagli stessi maturato nei confronti del condomino. Possibilità limitata, però, ai contribuenti senza debito d'imposta e condizionata all'autorizzazione del fornitore. L'Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo i relativi chiarimenti e confermando che il medesimo comma ha prorogato la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione.

Poggiani a pag. 35

La circolare delle Entrate sul passaggio del credito al condominio

Bonus energia cedibile

Ok per i soli contribuenti in no tax area

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Possibile cessione del bonus per la riqualificazione energetica ai fornitori che hanno eseguito gli interventi, come scarico del credito dagli stessi maturato nei confronti del condomino. Possibilità limitata, però, ai contribuenti senza debito d'imposta e condizionata all'autorizzazione del fornitore.

Con il comma 74, dell'art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), il legislatore ha stabilito che, con riferimento alle spese sostenute dai contribuenti, dall'1/1/2016 al 31/12/2016, per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti in comune degli edifici, è possibile «cedere» la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i medesimi interventi.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 20/E dello scorso 18 maggio (si veda *ItaliaOggi*, 19/5/2016), è intervenuta fornendo i relativi chiarimenti e confermando che il medesimo comma ha, innanzitutto, prorogato la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione (commi da 344 a 347, art. 1 legge 296/2006), per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (allegato «M» al dlgs 311/2006), per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione in-

vernale con generatori alimentati da biomasse combustibili e per gli interventi eseguiti su parti a comune, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

Con riferimento alla possibile cessione del bonus, le Entrate confermano che le disposizioni riguardano esclusivamente i contribuenti impossibilitati a scaricare la detrazione per assenza di un debito d'imposta («no tax area») ovvero i contribuenti

sione può avvenire, oltre che limitatamente ai contribuenti indicati, per la sola detrazione derivante dagli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici e sempre che il fornitore accetti la formula di pagamento indicata.

Una ulteriore novità, introdotta dalla legge di bilancio per il 2016, riguarda la fruibilità delle detrazioni del 65%, sempre con riferimento alle spese sostenute nel 2016, anche per gli istituti autonomi per le case popolari (Iacp o enti «comunque denominati») che notoriamente sono i proprietari di complessi abitativi concessi in locazione; la fruibilità della detrazione è condizionata, però, al fatto che le unità abitative siano adibite a «edilizia residenziale pubblica» (case popolari) e appartengano al patrimonio degli enti indicati.

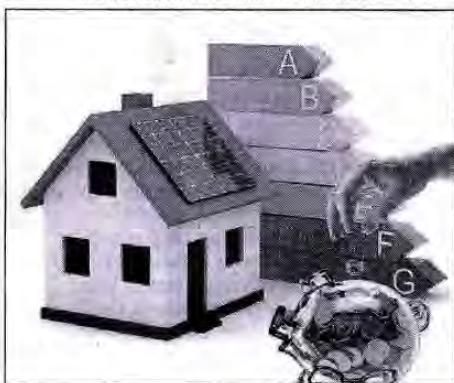
Inoltre, le Entrate ricordano che la Stabilità 2016 ha previsto una detrazione, peraltro non nuova, in quanto già compresa dalla legislazione vigente che ha regolato le detrazioni per il risparmio energetico, concernente l'applicazione del bonus del 65% alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi «multimediali» (comma 88, art. 1, legge 208/2015); la percentuale indicata non è stata specificata ma le Entrate, considerato

che gli interventi di «domotica» hanno un costo ridotto, rispetto a quelli già ammessi alla detrazione, ritiene che quella appena indicata (65%) sia quella da applicare.

Nel documento in commento si precisa che la detrazione spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio scorso, che si deve far riferimento alle detrazioni dell'art. 14, dl 63/2013 e, soprattutto, che tali dispositivi devono permettere il controllo «da remoto» degli impianti di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative, mostrando i consumi energetici periodici, le condizioni di funzionamento, la temperatura di regolazione degli impianti e consentendo l'accensione, lo spegnimento e la programmazione «settimanale» degli impianti.

Infine, si dà atto dell'introduzione (con limite) di un «credito d'imposta» per le persone fisiche che, nell'ambito dell'attività professionale e/o d'impresa, sostengono spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale e/o allarme, connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, destinati a prevenire attività di natura criminale.

— © Riproduzione riservata —



che realizzano redditi esclusi dall'imposizione diretta o che hanno un debito assorbito interamente dalle detrazioni, di cui all'art. 13, dpr 917/1986 (tra gli altri, nel documento di prassi, si citano i titolari di pensione sotto i 7.500 euro, quelli in possesso di redditi fondiari non superiori a 185,92 euro o i possessori della sola abitazione principale).

Per la concreta attuazione, però, deve essere licenziato un provvedimento dirigenziale delle Entrate e la ces-



Cantone: «Il Codice Appalti non si tocca»

IL CASO

ROMA Non toccate il nuovo codice degli appalti. «Sono molto preoccupato di come sta avvenendo il recepimento delle norme. C'è un clima surreale. C'è già chi sta dando sentenze sicure, sentenze di morte inappellabili, in un Paese in cui non esiste la pena di morte». Parla chiaro Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in difesa delle nuove regole sugli appalti. «Chiedo a tutti calma - ha aggiunto il presidente Anac, parlando a un convegno di Confindustria a Roma - perché abbiamo un codice appena uscito da un mese, mentre il precedente ci ha messo 4 anni. C'è una lamentazione eccessiva

sull'offerta più vantaggiosa: tutti prima erano contro il massimo ribasso e ora tutti lo rimpiangono». Le gare al massimo ribasso, infatti, sono infatti considerate quelle in cui si annida più facilmente la corruzione. Il codice, come noto, ha previsto una stretta in questo senso, anche se si potrà ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a un milione di euro, ancora una volta la maggioranza dei casi.

Le critiche arrivano soprattutto da Confindustria a cui non piace la disciplina sui subappalti, ritenuta troppo restrittiva, e quella sulle procedure negoziate: mantenere la soglia a un milione di euro limita la concorrenza. «Ho una visione eccessiva della patologia - ha ammesso

Cantone - perché mi sono occupato di mafia, però adesso ci sono gli strumenti, le linee guida con cui proviamo a dare un senso sui due fronti, gli albi dei fornitori e le indagini di mercato. Se proviamo a blindare il meccanismo delle linee guida, otterremo trasparenza». Le linee guida sono quelle che l'Anac sta mettendo a punto per dare indicazioni concrete sull'applicazione

pratica della norma. Con queste proposte, l'Autorità intendeva correggere il tiro rispetto a quanto deciso dal governo. Per esempio, visto che il limite di 1 milione di euro per affidare gli appalti senza bando è molto ampio - si legge nelle linee guida - bisognerà individuare «meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura».

Poi l'Autorità chiama in causa direttamente le amministrazioni pubbliche e chiede loro di operare in autonomia la stretta che il governo non ha voluto fare, ricorrendo agli esperti scelti dall'Autorità anche al di sotto delle soglie previste dalla legge. «Ci sono anche norme scritte male - conclude Cantone - ma l'impianto è coraggioso».

R. Ec.

**PER IL PRESIDENTE
DELL'ANAC TROPPE
CRITICHE FUORI LUOGO:
«PRIMA TUTTI CONTRO
IL MASSIMO RIBASSO
ORA LO RIMPIANGONO»**

Eppi, Epap, Inarcassa e Cipag scrivono al governo sul Codice appalti

Alla guerra dei contributi

Società di professionisti e di ingegneria favorite

di BEATRICE MIGLIORINI

Gli enti di previdenza scendono in campo per colmare le lacune del nuovo Codice dei contratti pubblici. Ed è battaglia aperta sui contributi. Se non sarà aggiustato il tiro sugli obblighi contributivi delle società di professionisti e di ingegneria, sulla possibilità di intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante, in tema di Durr e certificato di regolarità contributiva e sui requisiti di accesso alle gare, saranno a rischio i saldi previdenziali. Questo l'os lanciato ieri congiuntamente dalla Cipag (ente geometri), dall'Epap (ente pluricategoriale), dall'Eppi (periti industriali) e da Inarcassa (ente architetti e ingegneri), tramite una lettera inviata direttamente al governo. Iniziativa che ha trovato non solo il favore dell'Adepp (associazione che riunisce gli enti di previdenza) guidata da Alberto Olivetti che ha sottolineato come «le casse abbiano fatto bene, al fine di conservare un sistema pensionistico sostenibile, a lanciare un appello al governo sulle potenziali lacune normative che potrebbero consentire alle società di eludere gli obblighi contributivi», ma anche dalla vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera Serena Pellegrino (Si): «Bene hanno fatto le Casse professionali. Il nuovo Codice degli appalti deve garantire a tutti i soggetti operatori gli stessi di-

ritti, ma soprattutto gli stessi doveri».

Le priorità. Chiudere ogni possibile via di fuga per le società di ingegneria e di professionisti in merito all'elusione degli obblighi contributivi. «La nuova normativa», si legge nella lettera inviata dagli enti, «ha omesso ogni riferimento al versamento del contributo integrativo del 4% da parte delle società all'ente previdenziale di riferimento e la mancata imponibilità dei corrispettivi di progettazione in capo alle società, infatti, produrrebbe degli squilibri sia sui bilanci degli enti sia sui saldi previdenziali». Per questo le casse chiedono che, attraverso le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione in fase di elaborazione, «sia introdotto l'obbligo al pagamento del contributo da parte di tali strutture societarie. L'attività professionale, infatti, deve essere considerata, ai fini contributivi, oggettivamente al di là della forma giuridica di esercizio». Non di secondaria importanza, poi, la possibilità, anche per i professionisti, dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante. Tale misura, consistente nel diritto-dovere della stazione appaltante di versare il dovuto in sostituzione dell'appaltatore non in regola con i versamenti contributivi, «è stato fino ad ora consentito alle imprese e negato alle professioni».

Altri correttivi. Durr, Crc, casellario e banca dati nazionale degli operatori economi-

ci. Questi i temi sui quali sono necessari altri correttivi ad avviso degli enti di previdenza. In particolare, per quanto concerne la prima questione, nella lettera le Casse hanno spiegato che «se da un lato è previsto che anche i servizi di ingegneria siano oggetto di gara, è allo stesso modo previsto che tali servizi siano resi sempre sotto la responsabilità di un professionista abilitato anche nei casi in cui aggiudicatario risulti una società di ingegneria. I professionisti, anche nella forma societaria, devono, quindi, dimostrare la loro regolarità contributiva mediante il Certificato di regolarità contributiva. Purtroppo, però», hanno spiegato gli enti, «il nuovo Codice ha omesso tale attestazione, estendendo in questi casi particolari l'obbligo del solo Durr, tipico per gli appaltatori di beni e/o servizi». Per quanto riguarda, invece, il casellario, le casse chiedono «l'introduzione di un processo autorizzativo nell'ambito del Casellario rivolto alle Società di ingegneria. Esse infatti sin dalla loro costituzione, non sono sottoposte a processi di vigilanza da parte degli Ordini professionali, né dell'Anac, né da parte di altra autorità». Nota conclusiva, quella sulla Banca dati nazionale degli operatori economici. «In merito a quanto statuito sulla futura Banca dati centralizzata, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», hanno concluso gli enti, «le Casse tecniche si sono rese

disponibili a collaborare con il Ministero e a ad ogni utile approfondimento».

Il Consiglio nazionale architetti sul Codice dei contratti. Ridurre il peso dei requisiti economico-finanziari per l'accesso agli affidamenti di Servizi di architettura e ingegneria. Rilanciare i requisiti di accesso alle gare, relativi alle capacità tecnico-professionali dei concorrenti. Queste le principali proposte che il Consiglio nazionale degli architetti, unitamente alle Rete delle professioni tecniche, ha presentato in occasione della consultazione sulle Linee guida dell'Anac. Nel dettaglio, per quanto riguarda il primo aspetto, soprattutto con riferimento al requisito del fatturato degli ultimi tre anni, il Cna ha sottolineato come l'attuale normativa «rischi di continuare a sbarrare la strada dei lavori pubblici non solo ai giovani, ma anche a gran parte dei professionisti che, per effetto della stessa crisi del mercato del settore, non siano in grado di dimostrare fatturati adeguati negli ultimi anni». Per quanto attiene, invece, i requisiti di accesso alle gare, gli Architetti hanno fatto presente la necessità di «rilanciare i requisiti di accesso alle gare, relativi alle capacità tecnico-professionali dei concorrenti puntando non più sulla valutazione parziale delle prestazioni professionali eseguite negli ultimi anni, ma sulla valutazione di tutte le prestazioni eseguite nell'arco dell'intera carriera professionale».

Gara per appalto integrato, esclusione legittima senza Sia

La mancanza dello studio di impatto ambientale (Sia) e della relazione sulle indagini e sui rilievi legittima l'esclusione di una offerta per un appalto integrato; non è sanabile con il soccorso istruttorio e determina la legittima esclusione dalla gara. È quanto ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, del 12 maggio 2016 n. 1904 in relazione alla gara per un appalto integrato bandita sulla base del progetto preliminare, con richiesta del progetto definitivo in sede di offerta. In questa procedura, non più ammessa dal nuovo codice dei contratti pubblici, il disciplinare di gara prescriveva la presentazione, tra gli altri, della «relazione sulle indagini e i rilievi effettuati e propedeutici alla progettazione» e dello «studio di impatto ambientale», entrambi previsti come documenti essenziali annessi al progetto definitivo dall'art. 24 dell'abrogato dpr 207/2010.

Nel caso di specie i giudici hanno confermato che non soltanto mancavano i citati documenti, ma non esistevano in altri atti, comunque prodotti, documenti riconducibili a quelli richiesti a pena di esclusione. In realtà, nota la sentenza, in qualche documento potevano rinvenirsi alcuni riferimenti a studi e documenti, ma «non sussisteva invece, anche sotto il profilo sostanziale, una vera e propria relazione propedeutica alla progettazione secondo ciò che è richiesto per tale tipologia di opera, né uno studio di impatto ambientale o altro documento analogo o equivalente».

Il collegio ha confermato la sentenza di primo grado e quindi ritiene legittima l'esclusione disposta per mancanza di documenti indicati dal bando e dal disciplinare di gara, previsti obbligatoriamente a pena di esclusione. Per il Cds si tratta di documenti espressione di specifiche prescrizioni poste dalla legge (dal regolamento sui contratti pubblici) e la loro mancanza integra la fattispecie del «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti». Tale mancanza non è neanche rimediabile con la regolarizzazione documentale postuma ex art. 46 del Codice dei contratti pubblici (cosiddetto soccorso istruttorio) anche perché in un appalto integrato «il progetto definitivo rappresenta una parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione del concorrente».

Ok del senato alla norma che mette l'Italia in regola con la Ue

Soa, la sede legale potrà essere anche all'estero

Eliminato l'obbligo per le società organismo di attestazione (Soa) di avere la sede legale in Italia; una Soa con sede legale all'estero potrà operare in Italia. È quanto prevede l'articolo 6 della legge di delegazione europea per il 2015 approvata in prima lettura dal senato. La norma del governo consentirà di sanare gli effetti della procedura di infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e giunta allo stato di messa in mora ex art. 258 Tfue.

La vicenda prende le mosse dal ricorso al Tar presentato da Rina services spa che aveva contestato la norma del dpr n. 207/2010 che impone che la sede legale della società organismo di attestazione (Soa) debba essere nel territorio italiano. Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso affermando che il dpr n. 207/2010 (il regolamento del codice dei contratti pubblici), nella parte in cui impone che la sede legale delle Soa debba essere nel territorio italiano, introduce una prescrizione ingiustificata, gravosa e in contrasto con i preminenti interessi della tutela della concorrenza. I giudici romani avevano precisato anche che la disposizione regolamentare integra un'ipotesi di requisito discriminatorio ai fini dell'applicazione dei principi di stabilimento e libera prestazione dei servizi, in violazione della direttiva 2006/123/Ce.

Su richiesta di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di stato, il giudice europeo (causa pregiudiziale C-593/13) con pronuncia del 16 giugno 2015 stabilì che l'obbligo di sede legale sul territorio di uno stato membro contrasta con i principi del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea relativi alla libertà di stabilimento (articolo 49 Trattato Ue) e alla libera prestazione di servizi (articolo 56 Trattato Ue).

In particolare, la Corte affermò che non è possibile applicare alle Soa l'articolo 51, primo comma, Trattato Ue il quale esclude dalle norme sulla libertà di stabilimento le attività in cui si faccia esercizio di pubblici poteri, e che l'articolo 14 della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che «esso osta ad una normativa di uno stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sede legale nel territorio nazionale».

La disposizione approvata dal senato risolve la questione modificando l'articolo 64, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al fine di prevedere per le Soa l'obbligo di avere in Italia una sede (qualsiasi), anche solo operativa, senza l'obbligo che sia quella legale.

Le Soa dovranno quindi sempre essere costituite nella forma delle società per azioni e la loro denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione»; ma la sede legale potrà essere anche all'estero.

Nonostante il dpr 207/2010 sia stato abrogato, questa norma risulta però ancora applicabile in base all'articolo 216, comma 14, del nuovo Codice (decreto 50/2016) che prevede la salvezza di questa norma finché non saranno emanate le linee guida Anac in materia di revisione della disciplina Soa.

—© Riproduzione riservata—

Il nuovo Codice degli appalti impone una duplice motivazione per i contratti sotto soglia

Affidamenti diretti da motivare

Vanno giustificate la procedura e la scelta del contraente

DI LUIGI OLIVERI

Doppia motivazione per gli affidamenti diretti di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie e alle soglie che permettono le procedure semplificate. L'articolo 36 del dlgs 50/2016 nell'introdurre un sistema semplificato, rispetto alle procedure ordinarie di selezione del contraente (procedure aperte o ristrette), affida in particolare alla motivazione del provvedimento il compito di attuare i principi indicati dall'articolo 30 e specificamente quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità. La motivazione, dunque, serve a dimostrare che non si sta ponendo in essere un affidamento discriminatorio, rivolto «per via fiduciaria» ad un solo operatore economico, ma che la scelta ha comunque tenuto conto della presenza di altri operatori nel mercato ed è stata svolta in modo trasparente e verificabile nelle ragioni e nella procedura. L'articolo 36 del codice, però, impone due motivazioni. Prima ancora di specificare le ragioni che portano alla selezione dello specifico contraente, il provvedimento a contrattare che avvia la procedura deve spiegare per quale ragione si utilizza il sistema semplificato e non quello ordinario. Infatti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, la modalità semplificata prevista dalla successiva lettera a) del medesimo comma 2 è attivabile «salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie». Tale precisazione indica che per le amministrazioni le procedure semplificate disciplinate dall'articolo 36 non

sono né obbligatorie, né automatiche.

Dunque, è il provvedimento a contrattare che deve dare conto della scelta di avvalersi effettivamente della procedura semplificata invece di quella ordinaria. Non si tratta di una questione meramente formale. Si deve tenere presente che le acquisizioni sotto i 40 mila euro di forniture e servizi e sotto i 100 mila euro di lavori pubblici non sono oggetto di programmazione. In particolare per i contratti di forniture e servizi questo può essere un rischio amministrativo: occorre, infatti, considerare che il tetto dei 40 mila euro è valido per l'ente nel suo complesso. Per essere più chiari, immaginando che un ente di una certa dimensione debba acquisire nuovi arredi sia nell'ambito del settore contabile, sia in quello del settore amministrativo, per importi massimi, nell'uno e nell'altro settore, di 25 mila euro. Apparentemente, i dirigenti o responsabili di servizio di entrambi i settori potrebbero avvalersi della procedura di affidamento diretto motivato prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera a). Ma, la somma delle due identiche procedure di acquisto per arredi supererebbe i 40 mila euro. Il che richiederebbe la ricomprensione dell'appalto nella programmazione biennale e l'utilizzo quanto meno della procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice.

Laddove quell'amministrazione non si sia avveduta che due o più propri settori stessero programmando acquisizioni entro una medesima categoria merceologica per importi superiori, nell'ambito dell'ente,

ai 40 mila euro, si determinerebbe di fatto un illegittimo frazionamento della base di gara di un appalto, sì da sottrarlo alle regole della programmazione o a specifiche procedure di acquisto (per gli enti locali, si pensi anche agli effetti sulla necessità di avvalersi delle centrali di committenza). Con la motivazione obbligatoria sulla scelta della procedura semplificata piuttosto che di quella ordinaria, si inducono i dirigenti o responsabili di servizio a dover dare conto e dimostrare, tra l'altro, che si rispetta la soglia dei 40 mila euro come tetto complessivo che riguarda l'amministrazione nel suo complesso e non come limite solo settoriale, insufficiente a garantire il rispetto del divieto artificioso di frazionamento dei contratti. Dunque, la motivazione anche sulla scelta della procedura semplificata, invece che ordinaria, è uno strumento fondamentale non solo per rispettare formalmente le indicazioni dell'articolo 36, comma 2, del codice, ma anche e forse soprattutto per mettersi al riparo da problemi di legittimità scaturenti da imprecisa o insufficiente programmazione degli acquisti e dalla violazione del divieto di frazionare gli appalti, allo scopo di abusare delle procedure semplificate o anche sotto soglia.

[Lavori Pubblici](#)

Nuovo codice. Imprese critiche su subappalto e procedure negoziate

Giuseppe Latour

Di Paola (Confindustria): disciplina troppo restrittiva sui subaffidamenti. Alto il tetto a un milione per la trattativa privata

Procedura negoziata, subappalto, offerta economicamente più vantaggiosa. Senza dimenticare le opere di urbanizzazione a scomputo. E, soprattutto, la grande incognita della fase di attuazione, entrata nel vivo con le prime linee guida dell'Anac ormai a un passo dalla pubblicazione. A un mese esatto dall'entrata in vigore del Codice degli appalti (Dlgs n. 50 del 2016), ieri i diversi segmenti del mondo produttivo coinvolto nella filiera dei contratti pubblici hanno ragionato, nel corso di un convegno organizzato presso la sede di Confindustria a Roma, sull'impatto che le nuove norme hanno iniziato a produrre sul mercato. Evidenziando queste cinque grandi aree problematiche sulle quali intervenire, sia con le linee guida dell'Anticorruzione che con il decreto correttivo che sarà pubblicato entro un anno.

La prima questione è legata alla fase di attuazione. Della sua importanza ha parlato Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria: «Molto dipenderà da come gli uomini e le donne impegnati sul mercato faranno funzionare le nuove regole. Siamo convinti che la “messa a terra” delle norme potrà determinare il loro successo». Sul punto, il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, ha sottolineato quanto sia importante, in questi mesi, lavorare con spirito positivo: «Sono molto preoccupato di come sta avvenendo nei fatti l'attuazione. Io credo che il Dlgs n. 50/2016 sia come un ospite: se lo accogliamo con la “faccia storta”, il fallimento è sicuro».

Perché nel merito ci sono diversi punti nei quali le imprese hanno seri dubbi sulle soluzioni individuate dal testo. Ne ha parlato, anzitutto, il presidente del Comitato tecnico Infrastrutture, logistica e mobilità di Confindustria, Vittorio Di Paola, sollevando la questione della trattativa privata: «Le procedure negoziate saranno ammesse fino al milione. Vuol dire che l'80% dei lavori non avrà una vera gara. Noi avremmo preferito una soglia inferiore, magari a 500mila euro».

Ma il punto sul quale sono arrivati gli affondi più duri è il subappalto. Ancora Di Paola: «Per usare un eufemismo, possiamo dire che la nuova disciplina è molto restrittiva. Mi riferisco al tetto massimo, che sarà pari al 30% dell'importo totale dei lavori, mentre prima si parlava della sola categoria prevalente, ma anche all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori». Su questo passaggio l'affondo più duro è, però, arrivato dal presidente dell'Ance, Claudio De Albertis: «Mi chiedo in quale Paese al mondo il legislatore dice alle imprese come governare i fattori della produzione. È inaccettabile». E non è il solo elemento critico per il presidente dei costruttori: «Tra le criticità inseriamo anche le regole sulle opere di urbanizzazione a scomputo e l'offerta economicamente più vantaggiosa, che noi vorremmo fosse seriamente governabile». Il timore è che con la soglia attuale, per la quale si usa questa procedura sempre sopra il milione, il sistema non regga. Bisognerebbe elevare il limite. Ancora, Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, spiega che nel quadro del Codice «è mancato e non è più rinviabile un confronto per rivedere le declaratorie della attuali categorie di lavorazioni».

Su queste osservazioni sono arrivate le risposte di Cantone. Sulle procedure negoziate «abbiamo provato a introdurre delle limitazioni con le linee guida, regolando gli albi fornitori e le indagini di mercato». Sul subappalto le cose sono più difficili, «perché ci sono indicazioni normative precise». Mentre sulle offerte economicamente più vantaggiose, «con le linee guida confermiamo le nostre scelte e puntiamo a utilizzare le commissioni esterne sempre sopra il milione di euro».

Boom per i bonus edilizi, nei primi tre mesi investiti 7,6 miliardi: +50% sul 2015

Alessandro Arona

Dati Cresme sul primo trimestre: tra incentivi al rinnovo abitativo (50%) e bonus energetico (65%) pagati interventi per 7.640 milioni

Dopo la battuta d'arresto registrata nel 2015, torna a correre all'inizio di quest'anno la spesa per ristrutturazione edilizia abitativa e interventi per il risparmio energetico degli edifici incentivata dalle detrazioni fiscali (rispettivamente) del 50 e del 65% (in dieci anni).

I dati sono del Cresme su fonte del Ministero delle Finanze: nel primo trimestre del 2016 l'ammontare dei pagamenti per interventi di rinnovo edilizio ed energetico (bonifici effettuati con l'apposito format bancario) è stato di 7.640 milioni di euro, il 49,5% in più rispetto al primo trimestre 2015 (allora furono 5.109 milioni).

Il Cresme non fornisce per ora lo "spaccato" tra bonus edilizi e risparmio energetico, ma teniamo conto che nella media degli ultimi tre anni i primi rappresentavano in valore degli interventi circa l'85% del totale (lo sconto del 50% copre infatti interventi edilizi, mediamente più costosi, mentre il 65% va in gran parte nella sostituzione degli impianti termici e delle finestre, pur potendo coprire anche la riqualificazione energetica complessiva dell'edificio).

Il boom è stato consistente soprattutto a gennaio, quando i pagamenti sono raddoppiati a 4.697 milioni dai 2.379 del gennaio 2015 (+97%); ma anche a febbraio (1.281 milioni, +3,7%) e marzo (1.662 milioni, +11,2%) la crescita è proseguita. Crescita che peraltro era partita già a dicembre (2.684 milioni, +7,3%) e fra l'altro gli ultimi mesi del 2015 sono andati meglio del previsto, perché il rapporto Cresme per la Camera dei Deputati di metà ottobre prevedeva in tutto il 2015 una spesa incentivata per 23,556 miliardi di euro, mentre il dato effettivo dell'anno è stato superiore, a 25,147 miliardi.

Confrontando il dato dei pagamenti 2016 (7.640 milioni) con quelli dei primi trimestri degli anni scorsi emerge un livello inferiore solo al 2014 (anno record), allora fu 8.510 milioni a gennaio-marzo, ma superiore ai 5.929 milioni del 2013 e ai 4.841 milioni del 2012.

Si tratta per ora, è chiaro, ancora di dati parziali, ma per Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, sono un altro segnale (insieme ai bandi 2015, alle macchine movimento terra e alle vendite Angaisa) che il mercato dell'edilizia sta ripartendo.

La quota degli interventi incentivati sul totale del rinnovo edilizio residenziale è cresciuta progressivamente negli anni, fino ad arrivare al 60% stimato dal Cresme nel 2013 e 2014, anche se nel 2015 (documento Camera di ottobre) si sarebbe registrata una preoccupante marcia indietro al 50-52% circa (nel senso che il dato potrebbe nascondere un ritorno al nero di parte di questi interventi).

Ricordiamo che la legge di Stabilità 2016 ha prorogato gli sconti fino al 31 dicembre di quest'anno, per poi tornare dal 2017 all'aliquota ordinaria di incentivo del 36% prevista per gli interventi di recupero edilizio abitativo.

Distanze tra edifici, per la Cassazione la «prevenzione» batte il regolamento edilizio

Enrico Morello

Sezioni Unite: chi costruisce per primo può scegliere se farlo sul confine o alla distanza stabilita, anche se il Comune prevede regole diverse dal Codice

Non vi è alcun motivo di negare a chi costruisce per primo, anche in presenza di norme dei **regolamenti edilizi** che fissino **distanze** tra le costruzioni diverse da quelle stabilite dal Codice civile, la possibilità di avvalersi delle facoltà connesse al principio della “**prevenzione**”. Cioè di decidere se costruire sul confine o a distanza dal confine stesso. Questo, anche se i regolamenti locali prevedano solo una distanza tra costruzioni maggiore da quella stabilita dal Codice civile senza però stabilire espressamente anche una distanza minima dal confine.

Questo il principio fissato dalle Sezioni Unite con la decisione 10318/2016 per porre fine al contrasto esistente tra varie sentenze in merito alla incompatibilità, o meno, del principio della prevenzione con la disciplina delle distanze.

La rilevanza del caso consiste nel fatto che chi costruisce per primo, ovviamente, potendo decidere dove costruire (sul confine o no) finisce per condizionare le possibilità di costruire del vicino, il quale a seconda della scelta operata dal “primo arrivato” si troverà costretto a decidere tra: costruire in aderenza (articolo 877 del Codice civile), chiedere la comunione forzata del muro sul confine (articolo 874) oppure costruire arretrando il suo edificio in misura pari all’intero «distacco legale».

Il caso esaminato della Sezioni Unite nasceva dalla domanda di arretramento proposta da un proprietario nei confronti del fabbricato del confinante in quanto non rispettoso dei limiti di distanza tra edifici fissati dalla legge 765/1967. La sentenza del Tribunale di Nola stabiliva che si debba applicare non il termine sulla distanza indicato dalla legge 761/67 ma quello di otto metri previsto viceversa dal regolamento edilizio del Comune (in questo caso quello di Ottaviano).

La Corte d’appello di Napoli riteneva invece che a dover essere arretrato fosse l’edificio del proprietario che aveva avviato la causa in quanto, come era risultato dalla istruttoria del procedimento, era stato costruito “per secondo”. Ma la vicenda andava avanti (ormai sono passati 26 anni!) sino in Cassazione, per poi ritornarvi in quanto il ricorrente sosteneva, appunto, l’inapplicabilità del principio della prevenzione in presenza di norme regolamentari che imponevano distanze differenti da quelle previste dal Codice civile. Così la vicenda veniva affrontata per la seconda volta dalla Cassazione, dove la Sezione II investiva della faccenda le Sezioni unite, ravvisando un contrasto interno alla stessa Sezione

Le Sezioni Unite hanno così chiarito come non vi sia alcuna incompatibilità del principio di prevenzione con la disciplina delle distanze di cui alla legge 761/67.

Codice degli appalti, ulteriori indicazioni Anac su AvcPass

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara, dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso l'apposita Banca dati centralizzata del ministero Infrastrutture e trasporti

CATANIA - L'Anac, con un comunicato del 4 maggio 2016, ha fornito ulteriori indicazioni sul regime transitorio per gli appalti, in particolare modo sull'utilizzo del sistema Avcpass e sulla validità delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Come previsto dal nuovo Codice degli appalti (art. 81, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare l'art. 81, tra le norme applicabili ai settori speciali deve essere interpretato alla luce della ratio legis sottesa al contenuto della previsione del medesimo art. 81, che risente della natura di norma "programmatica" del nuovo sistema (la cui realizzazione avverrà con l'apposito DM).

L'articolo fa riferimento al principio dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera z) della Legge delega n. 11/2016 in cui vengono stabiliti alcuni concetti chiave: il primo riguarda la documentazione che prova il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto sia acquisita soltanto mediante la banca dati nazionale degli operatori economici, banca dati centralizzata gestita dal ministero delle Infrastrutture; poi la possibilità di riuso in gare diverse degli esiti dell'accertamento dei citati requisiti; che, così come previsto al comma 2, con decreto del ministro delle Infrastrutture, sentita l'Anac e l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno indicati i dati e i documenti inerenti la partecipazione alle gare e al loro esito, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione degli stessi dati nonché le modalità operative per l'informatizzazione degli stessi dati; una gestione che ostacoli l'interoperabilità delle banche dati da parte del responsabile delle stesse individuato dal ministero, è oggetto di valutazione della performance.

Infine, con apposita disposizione transitoria, fino all'adozione del citato de-

creto ministeriale Infrastrutture le stazioni appaltanti dovranno la banca dati AvcPass presso l'Anac.

Per le finalità previste, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, saranno indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvederà alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.

Andrea Carlini

Possibilità di riuso in gare diverse degli esiti dell'accertamento dei citati requisiti

Fino all'adozione del decreto le stazioni appaltanti dovranno consultare l'AvcPass

Chi ostacola l'interoperabilità delle banche dati è oggetto di valutazione

Serve sempre un decreto per definire le modalità di informatizzazione dei documenti

*Comunicato
dell'Agenzia
nazionale
anticorruzione
sul regime
transitorio del
D.lgs 50/2016*

La ripresa difficile

IL CANTIERE DELLA LEGGE DI STABILITÀ

L'intervento con la legge di Stabilità

Due le opzioni sul tavolo: riduzione strutturale o decontribuzione prorogata per un anno al 20-25%

Le ipotesi per il pacchetto famiglia

Il Pd: contributo unico di 150 euro a figlio. Per Ap prioritario bonus bebè rafforzato

Cuneo fiscale, avanza il taglio anticipato al 2017

Poletti: «Lavoro stabile deve costare il 10% in meno dei rapporti a tempo» - Dossier-Irpef, il nodo coperture

Marco Rogari
Claudio Tucci

ROMA

Con cautela, ma avanza. Il dossier sull'anticipo al 2017 del taglio strutturale del cuneo per dare più appeal al lavoro a tempo indeterminato, facendo leva sulla riduzione dei contributi previdenziali, è sotto la lente della cabina di regia economica di Palazzo Chigi. La tentazione è, risorse permettendo, di far scattare subito il piano con la prossima «Stabilità» senza prorogare di un altro anno la decontribuzione per neoassunti in forma ancora più ridotta. Un'ipotesi che sarebbe comunque in linea con l'obiettivo di alleggerire ulteriormente il peso delle tasse indicato da Matteo Renzi per concepire la prossima manovra di bilancio. E che consentirebbe di dare una spinta alla crescita attraverso la riduzione del costo del lavoro.

La conferma arriva dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: «Valuteremo in sede di legge di stabilità l'ipotesi di anticipare al 2017 un taglio strutturale del cuneo in modo da rendere meno costoso il lavoro a tempo indeterminato». Secondo Poletti «il lavoro stabile dovrebbe costare all'impresa un 10% in meno del

lavoro a termine».

Ma il dossier-cuneo è in buona compagnia. Sui tavoli di palazzo Chigi ci sono almeno altri tre dossier caldi: una prima sforbiciata all'Irpef sempre nel 2017, evocata mercoledì sera da Renzi, la flessibilità in uscita per le pensioni e il pacchetto di misure di sostegno alle famiglie numerose. Anche nel caso in cui in autunno il Governo si trovasse nella condizione di poter utilizzare nuovi margini di flessibilità di finanza pubblica, non del tutto esclusi mercoledì dal Commissario Ue, Pierre Moscovici, il contemporaneo anticipo del taglio dell'Irpef e del taglio strutturale del cuneo sul lavoro stabile non appare compatibile con la necessità di proseguire comunque il percorso di riduzione del deficit e del debito pubblico. A meno di non voler congelare, almeno in parte, il taglio dell'Ires previsto per il 2017 e già inglobato nei tendenziali di finanza pubblica. Ma lo stesso premier mercoledì ha confermato che saranno tagliate le tasse sulle imprese.

Per onorare gli impegni presi con l'Europa e far scattare le misure su pensioni, famiglie e decontribuzione (oltre al taglio dell'Ires) servirebbero non meno di

12-15 miliardi (ai quali aggiungere le risorse legate all'obiettivo del deficit nel 2017 all'1,8%), che però rischierebbero di essere insufficienti per altri interventi, come ad esempio quello sull'Irpef. Che nel caso di una nuova calibratura leggermente al ribasso delle aliquote del 27% (scaglione tra i 15 mila e i 28 mila euro) e del 38% (scaglione tra 28 mila e 55 mila euro) costerebbe circa 3-5 miliardi. Con un intervento per ridurre gli scaglioni Irpef dagli attuali 5 a 4 l'operazione costerebbe almeno 9 miliardi.

Da sciogliere anche il nodo famiglia. Ap insiste su un rafforzamento del bonus bebè e su misure per i nuclei numerosi. Il Pd, con un Ddl sottoscritto da 50 senatori, punta invece su una misura unica (contributo fisso di 150 euro al mese a figlio fino all'età di 18 anni) con il contestuale stop agli altri interventi esistenti (bonus bebè, assegni e detrazioni).

Quanto al cuneo, la necessità di alleggerire la pressione sulle aziende nasce dal fatto che, quest'anno, l'incentivo per i nuovi contratti a tempo indeterminato vale solo fino a dicembre, ed è comunque già più soft dello scorso anno: la decontribuzione è infatti passata da triennale e fino a 8.060 euro l'anno, a biennale entro un

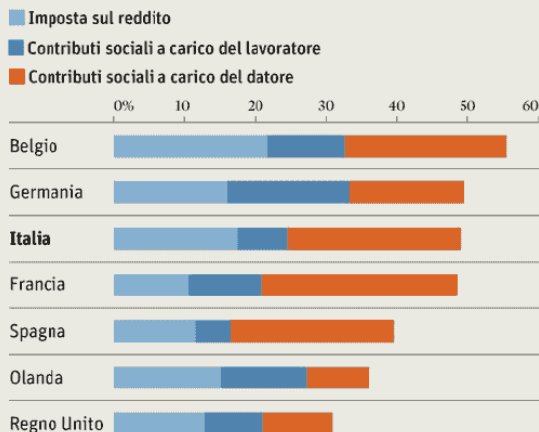
tetto di 3.250 euro l'anno. Lo scorso anno i contratti incentivati sono stati 1,5 milioni, e probabilmente si dovranno recuperare risorse in più rispetto alle stime fatte allora (nei tre anni il costo della decontribuzione «strong» si aggira intorno ai 19 miliardi). A palazzo Chigi si stanno facendo i conti: l'eventuale proroga da gennaio 2017 a dicembre 2017 dell'incentivo dovrà comunque avvenire in modo ancora più soft (si parla di fissarla al 20-25%, intorno ai mille euro di decontribuzione per un solo anno). Il taglio strutturale del cuneo costerebbe di più: alcune stime tecniche parlano di un costo tra i 4 e i 6 miliardi con una sforbiciata di 6 punti (3 per il datore, 3 per il lavoratore).



NOI E GLI ALTRI

Il «cuneo» in Europa

Il peso del prelievo fiscale sui redditi da lavoro. Dati in percentuale



Fonte: Ocse

Verso la legge di stabilità

CUNEO

Si rafforza l'ipotesi di un taglio strutturale al costo del lavoro già nel 2017. La conferma arriva dal ministro, Giuliano Poletti, che ha spiegato come il governo intenda rendere il contratto a tempo indeterminato più conveniente rispetto alle altre forme di lavoro a termine. Già oggi i rapporti fissi, grazie all'eliminazione dell'irap lavoro, costano il 5-6% in meno di quelli a termine. Si punterebbe, adesso, a incrementare la convenienza. Sui tavoli resta anche l'ipotesi di prorogare l'attuale decontribuzione per il prossimo anno, ma in versione ancora più leggera: si ragiona su uno scaglione intorno ai mille euro per un solo anno.

IRPEF

Il premier Matteo Renzi ha annunciato che per il Governo «l'assoluta priorità» della prossima manovra di bilancio autunnale è la riduzione del peso fiscale sul ceto medio e le famiglie. Un'operazione da realizzare attraverso un intervento sulle aliquote Irpef: un sistema fiscale diverso. Resta però da sciogliere il nodo delle risorse necessarie per coprire un intervento di questo tipo anche alla luce degli impegni sui conti pubblici concordati con Bruxelles. Una calibratura al ribasso delle aliquote intermedie del 27% e del 38% costerebbe circa 3-5 miliardi. Molto più elevato il costo per l'operazione di riduzione degli scaglioni.

FAMIGLIA

Con la prossima legge di Stabilità scatterà un pacchetto di interventi per le famiglie numerose e la natalità. Manella maggioranza non è stata ancora trovata una linea comune. Per Ap è prioritario rafforzare il bonus bebè e adottare ulteriori misure (fiscali e non) per i nuclei con più figli. Dal Pd arriva invece una proposta presentata al Senato che punta su una misura unica e universalistica che assorbe bonus bebè e gli attuali assegni detrazioni: un contributo unico di 150 euro al mese per ogni figlio a carico fino a 18 anni di età (e di 100 euro fino a 25 anni) da parare con l'Isee con conseguente assottigliamento del bonus per la fascia tra i 50 mila e i 70 mila euro di reddito.